

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 06-08-2004

REGIONE UMBRIA

«Norme in materia di spettacolo.»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

ARTICOLO 3

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare:

- a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;
- b) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria dello spettacolo, con particolare riguardo per quella giovanile;
- c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell'Unione europea;
- d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici e privati;
- e) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo, in raccordo con la programmazione regionale in materia;
- f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale;
- g) costituisce, in collaborazione con i comuni e le province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea;
- h) documenta le attività musicali in Umbria, acquisisce, conserva e diffonde i materiali sonori su ogni tipo di supporto e la letteratura musicale, avvalendosi della Fonoteca regionale "Oreste Trotta". Per il perseguimento delle finalità suddette, interagisce con gli istituti di educazione musicale di ogni ordine e grado, con le università, con le istituzioni musicali e gli artisti dell'Umbria;
- i) promuove il territorio regionale quale sede di produzioni e di iniziative cinematografiche e televisive avvalendosi del Comitato "Umbria film commission", istituito con atto notarile del 16 luglio 2002.

2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei **piccoli comuni** e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria.

3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.

ARTICOLO 4

(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare:

- a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;
- b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;
- c) promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;
- d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.